

S.R.R. ATO N. 4

AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n.31 del 05-06-2024

Registro generale dei decreti e delle determinine n.31 del 05-06-2024

Oggetto: Liquidazione parcella del 10.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti per compenso onorario e accessori per la prestazione professionale resa nell'opposizione avverso il proc.n. 459/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento-Sezione lavoro- G.L. Dr.ssa Di Stefano, sentenza n. 673/2024 SRRATO4/Bonvissuto Carmelo.

PREMESSO

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 16 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;
- CHE il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 30/05/2017, verbale n.9, del 16/10/2017, verbale n.18, del 17/04/2020, verbale n.5, del 25/05/2020, verbale n.7 e del 30/06/2023 verbale n.11 ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q. confermate in ultimo nella seduta di CdA del 21/03/2024 verbale n.5 tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

VISTI

- l'articolo 56, comma 1 lettera h), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ", il quale ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "esclusi", non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento per l'affidamento di incarichi per l'assistenza ed il patrocinio legale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n. 02, come modificato con deliberazione del 16/11/2018, verbale n. 09 e, successivamente con deliberazione del 08/02/2019, verbale n. 01, deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2021 verbale n 01, con cui sono state regolamentate le modalità di costituzione dell'albo dei legali di fiducia della società;
- l'articolo 226, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, a mente del quale "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.";

- l'albo dei legali di fiducia della Società;
- il disciplinare di incarico dove sono riportate le condizioni che regolano l'incarico, approvato con le richiamate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale n. 02, del 16/11/2018, verbale n. 09 e del 08/02/2019, verbale n. 01., deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2021 verbale n 01, con cui sono state regolamentate le modalità di costituzione dell'albo dei legali di fiducia della società;

PRESO ATTO

- Che in data 06/04/2023 determina del direttore n. 36 e' stato conferito l'incarico all' Avv. Alessandro Patti per patrocinio legale nella controversia contro Bonvissuto Carmelo avente ad oggetto ricorsi per indennità chilometrica proc. n. 459/2023.
- Che in data 07.05.2024 , l'udienza si svolgeva mediante trattazione scritta e il Giudice, nella persona della Dott.ssa Gemma Di Stefano, emetteva sentenza n. 673/2024, rigettando il ricorso n. 459/2023 spese compensate;

Che con avviso di parcella pervenuta al prot.n.2751 del 10.05.2024 il suddetto legale ha trasmesso la richiesta di liquidazione giudiziale per compenso avvocati proc. RG. N. 459/2023 Bonvissuto Carmelo. Così descritto:

Onorari:	€ 3.809,00
Spese imponibili 15%	€ 571,35
C.P.A. 4%	€ 175,21
Imposta di bollo	€ <u>2,00</u>
Totale	€ 4.557,56

CONSIDERATO

- Che il legale incaricato ha svolto l'incarico nei modi e termini di cui all'incarico ricevuto;

VISTO

- L'avviso di parcella pervenuto al prot.n. 2751 del 10.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti, avente studio professionale con sede in Agrigento Via Pietro Nenni n.47, dell'importo complessivo di € 4.557,56.

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra;

VISTI

- la comunicazione di affidamento di incarico al suddetto legale;
- la documentazione contabile trasmessa del suddetto legale;
- il Regolamento per l'affidamento di incarichi per l'assistenza ed il patrocinio legale della SRR;

RAVVISATO che si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento di liquidazione di che trattasi;

VISTI ALTRESÌ,


- Lo statuto della società;
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- L'avviso di parcella pervenuto al prot.n. 2751 del 10.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti.

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
- Di liquidare, ai sensi dell'art.7 del citato regolamento dei legali della SRR, l'avviso di parcella pervenuto al prot.n 2751 del 10.05.2024 dell'Avv. Alessandro Patti, avente studio professionale con sede in Agrigento Via Pietro Nenni n.47, dell'importo complessivo di € 4.557,56.
- **di dare atto che** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., il professionista ha rilasciato apposita dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per i pagamenti, indicando il seguente conto corrente bancario; IBAN: IT19Y0301503200000002654606;
- Di dare atto che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell'art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



SRR ATO n° 2751 del 10/05/24

*Studio legale
Avv. Alessandro Patti*

Viale Pietro Nenni, 47 - 92100 Agrigento Tel. e fax 0922/1600534 - Pec: alessandropatti@avvocatiagrigento.it

Spett.le

SRR ATO 4 AG EST

Oggetto: Comunicazione emissione sentenza ed avviso di parcella per **SRR ATO NR 4 AGRIGENTO EST** c/ **Bonvissuto Carmelo**, proc. n. 459/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro – G.L. Dr.ssa Di Stefano; sentenza nr. 673/2024.

Ho il piacere di comunicarVi che, con sentenza emessa in data 07.05.2024 e notificatami ieri, il Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro (G.L. Dr.ssa Di Stefano), accogliendo le nostre difese, ha rigettato il ricorso a suo tempo proposto dal dipendente Bonvissuto Carmelo.

Tale sentenza viene qui allegata, affinché rimanga ai Vostri atti.

In calce alla presente troverete altresì l'avviso di parcella relativo all'opera professionale da me svolta, in ossequio al mandato conferitomi e come da preventivo di spesa a suo tempo fornitoVi.

Colgo l'occasione per ringraziare per la fiducia accordatami e porgere distinti saluti.

Agrigento, 09.05.2024

(Avv. Alessandro Patti)

Avviso di Parcella

Riepilogo somme dovute per prestazioni professionali in favore di codesta SRR contro il lavoratore Bonvissuto Carmelo:

(Somme da fatturare – regime forfettario)

Onorari:	€ 3.809,00
Spese imponibili 15%:	571,35
C.P.A. 4%:	175,21
Imposta di bollo per fattura elettronica:	2,00
TOTALE:	€ 4.557,56

IBAN: IT 19Y 03015 03200 000002654606

Distinti saluti.

Agrigento, 09.05.2024

(Avv. Alessandro Patti)

Firmato
digitalmente da
**Alessandro
Patti**

CN = Patti
Alessandro
C = IT



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 459 del 2023, e vertente

TRA

CARMELO BONVISSUTO, rappresentato e difeso dall'Avv. **MAGLIARISI GIANLUCA**, giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-

CONTRO

SRR ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST SOC. CONSORTILE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. **PATTI ALESSANDRO**, giusta procura depositata telematicamente;

-resistente -

Oggetto: retribuzione

Conclusioni: come in atti.

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso del 22.2.23 Bonvissuto Carmelo conveniva il giudizio S.R.R. ATO n. 4 Agrigento prov. Est. esponendo di essere stato dipendente dal 24/03/2005 al 31/03/2017 della Dedalo Ambiente ATO AG3 Spa in liquidazione, con contratto a tempo indeterminato con qualifica di "CAPO UFFICIO", nell'Area tecnico amministrativa, inquadrato nel 6° livello professionale, con sede di lavoro in Licata (AG), presso cui lo stesso risiede; riferiva che in data 31/03/2017, le parti si accordavano per la cessazione del rapporto di lavoro, come da verbale di accordo sindacale del 29/03/2017, con il quale veniva stabilito che quest'ultimo sarebbe stato assunto dalla SRR Ato n. 4 Agrigento Est, società subentrante alla Dedalo Ambiente, con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1/04/2017. In merito alle condizioni economiche e contrattuali, la S.R.R. si obbligava a riconoscere al sig. Bonvissuto Carmelo, come disciplinato dalla L.R. 9/2010, le medesime condizioni giuridiche ed economiche e l'anzianità di servizio maturata presso la



Dedalo Ambiente AG3 Spa in liquidazione, applicando allo stesso i trattamenti economici, giuridici e normativi previsti dal CCNL Federambiente.

Con verbale del 19/07/2017, sottoscritto in sede sindacale tra l'odierno ricorrente e la SRR Ato 4 AG Est, veniva previsto e stabilito che, per ragioni di continuità, *"la sede di lavoro di ciascun dipendente fosse considerata la stessa nella quale il lavoratore prestava servizio alla data del 31/03/2017 presso la Dedalo Ambiente"*.

Successivamente, con ordine di servizio del 18/12/2017 veniva disposta l'assegnazione del Bonvissuto presso la sede operativa della SRR in Aragona, zona industriale IRSAP.

Chiedeva quindi al Tribunale di *"dichiarare e ritenere il diritto del lavoratore sig. Bonvissuto Carmelo alla percezione dell'indennità chilometrica relative alle spese di trasporto secondo quanto previsto dall'art. 32 CCNL Federambiente dal dicembre 2017 a tutt'oggi; 2) conseguentemente, dichiarare e ritenere sussistere l'obbligo in capo alla "Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO n. 4 Agrigento Provincia Est" con sede legale in Agrigento P.zza A. Moro n. 1 P.Iva 02734620848, odierna resistente, alla corresponsione dell'indennità chilometrica per spese di trasporto in favore del ricorrente a far data dal dicembre 2017; 3) Pertanto, condannare la resistente al pagamento degli arretrati dell'indennità chilometrica spese di trasporto dal 20/12/2017 alla data del deposito del presente ricorso, somma che si quantifica sin da ora in €. 28.453,28 (secondo le modalità indicate in parte motiva), oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo e le ulteriori somme sempre a titolo di indennità chilometrica maturate dal dì del deposito del ricorso al deposito della sentenza, ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa; 4) Condannare la resistente alle spese del presente giudizio."*

Si costituiva S.R.R. ATO n. 4 Agrigento prov. Est. contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che, secondo il CNL espressamente richiamato e depositato da parte ricorrente, ossia il CNL Igiene Ambientale Municipalizzate, l'art 32 prevede *"A) Rimborso spese di trasporto - Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300. [...]"*

C) Trasferta 1.- Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, comma 10, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/05/2024

propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. [...]. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è tenuta a corrispondere altresì quanto segue: a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore:- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità; b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore:- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati. 7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita dalla ricevuta fiscale. 8. Eventuali buoni pasto che l'azienda corrisponda ai propri dipendenti non competono al personale inviato in trasferta per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 4, lett. b). 9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai diversi fini contrattuali e legali. 10 Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lettera D) del vigente c.c.n.l. 11. [...]"

Occorre, quindi, valutare l'applicabilità dell'art. 32 sopra richiamato in relazione alle fattispecie sub A) e sub C), che rappresentano fattispecie differenti con differenti presupposti, la cui disciplina deve essere analizzata separatamente e senza effettuare commistioni.

La prima è, infatti, relativa al rimborso previsto per l'utilizzo della propria vettura per ragioni di servizio, mentre la seconda è relativa alla indennità di trasferta.

Per quanto riguarda l'indennità relativa all'utilizzo dell'auto privata per ragioni di servizio, si tratta dell'ipotesi in cui, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/05/2024

lavoratore dipendente mette a disposizione la propria autovettura per svolgere incarichi che richiedono piccoli trasporti o brevi spostamenti per conto dell'azienda, che dovrebbero altrimenti essere effettuati con auto di servizio. In tali casi, a fronte dell'uso/usura dell'automezzo, l'azienda riconosce all'incaricato un rimborso commisurato ai chilometri percorsi e alla tipologia dell'auto utilizzata (nel caso di specie secondo le tariffe pubblicate annualmente dall'ACI).

Tale rimborso, invece, stando al tenore letterale della norma pattizia non comprende lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro ed è comunque condizionato dal fatto che l'utilizzo dell'auto propria sia stato autorizzato o compulsato dall'azienda stessa, circostanze non dedotte né provate nel caso di specie.

Per quanto riguarda le trasferte, invece, in assenza di una disciplina legale occorre fare riferimento alla sola contrattazione collettiva.

Il CCNL, come già riportato, prevede che *“si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi.”*

Il Bonvissuto invece, è stato definitivamente collocato ad Aragona con ordine di servizio del 18/12/2017; pertanto lo “spostamento” di sede di cui si tratta non può essere considerato “trasferta” ai sensi della contrattazione collettiva, bensì di un trasferimento.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *“la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione alla prestazione effettuata per un limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto”*.

Quest'ultima si distingue dal trasferimento perché *“è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidate”* (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 14380/20).

Non incide su quanto appena esposto il fatto che il ricorrente abbia in ricorso (non troppo) velatamente lamentato l'illegittimità di tale trasferimento, che oltretutto non risulta impugnato.

Inoltre, sempre facendo riferimento all'art. 32 invocato *“La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di viaggio*



utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se autorizzato dall'azienda.”, che nel caso di specie non sono state prodotte.

Trattandosi, dunque, di trasferimento, viene il rilievo l'art. 34 della contrattazione collettiva ai sensi del quale “A) *Trasferimenti individuali* - 1. *L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da una ad altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale [...]. Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall'azienda ai sensi del comma 1, la nuova sede di lavoro disti almeno 100 km dalla precedente e conseguentemente il lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso vengono rimborsate le spese di viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spese per il trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da prendersi con l'azienda.”*

Anche tale fattispecie non è riferibile al specifico, atteso che viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto sostenute in caso di trasferimento ad oltre 100 km, con necessità di cambio domicilio, circostanze non verificatesi nella odierna controversia.

Il ricorso, alla luce di quanto esposto, deve essere rigettato.

Le spese, in ragione della novità della questione e della natura delle parti, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso:

Spese compensate.

Così deciso in Agrigento, 07/05/2024

Il Giudice
Gemma Di Stefano

